



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 28/04/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un BFP, emesso in data 27/06/1987 e appartenente alla serie "Q/P", come si evince dal fronte e dal retro del titolo, ove è presente il timbro recante la misura dei nuovi tassi di interesse, in conformità con quanto previsto dal D.M. 13/06/1986.

Precisa di aver ricevuto, al momento della riscossione, la complessiva somma di € 3.303,89, al netto delle ritenute fiscali e delle imposte di bollo.

Ritiene di aver diritto alla liquidazione degli interessi, per i primi 20 anni, conformemente a quanto previsto mediante l'apposizione del timbro, mentre per l'ultimo decennio al riconoscimento degli interessi secondo le condizioni originarie (*"lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*).

Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro il riconoscimento della differenza tra quanto effettivamente dovuto (€ 5.774,03) e quanto già liquidato dall'intermediario (€ 3.303,89), per un totale di € 2.470,14.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che il BFP oggetto di ricorso appartiene alla serie "Q", istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Il menzionato decreto ha disposto, per l'emissione dei BFP della predetta serie, l'uso dei moduli cartacei della precedente serie "P", con l'obbligo di apposizione del timbro "Q/P", sul fronte, e del timbro recante i nuovi tassi di interesse, sul retro (artt. 4 e 5 del decreto).



Più in particolare, precisa che il rendimento dei BFP è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sottolinea che il decreto non abbia previsto l'indicazione dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) è rimasto, dunque, invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto, e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12%, come indicato nel timbro (e non al 15%, come previsto per la serie "P").

L'intermediario ritiene del tutto inconferente, nel caso di specie, il richiamo alla tutela dell'affidamento; al riguardo, cita Cass. SS.UU. n. 3963/2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza dei nuovi rendimenti, non essendo oltretutto in vigore, all'epoca dei fatti, la normativa della trasparenza bancaria e finanziaria.

Reputa erroneo il riferimento alle pronunce n. 5673/2013 e n. 5676/2013 del Collegio di Coordinamento, aventi ad oggetto buoni a termine in ordine ai quali era insorta controversia circa il fatto che fosse o meno intervenuta la prescrizione.

Parimenti, non conferente al caso di specie sarebbe la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi di consegna all'investitore di un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse presente alcuna indicazione in tal senso, ragion per cui la discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi è stata risolta riconoscendo la prevalenza delle seconde rispetto alle prime.

L'intermediario precisa, inoltre, che la correttezza del proprio operato è stata riconosciuta in plurime occasioni dalla giurisprudenza (cita e allega numerose sentenze dei Tribunali di merito, tra cui Trib. Milano n. 10105 del 07 novembre 2019) e dai Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, in una nota del 15.02.2018, ha tra l'altro qualificato come "aberrante" l'ipotesi per cui, su uno stesso buono fruttifero, gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse".

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che, posta la legittimità dell'applicazione dei saggi previsti dal D.M. del 1986 e regolarmente apposti sul retro dei buoni per i primi 20 anni dall'emissione, la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori impone di dare prevalenza, con specifico riferimento all'ultimo decennio, ai tassi di interesse risultanti dalla tabella stampata sul retro dei BFP.

Cita e allega decisioni dei Collegi ABF su casi analoghi a quello di specie.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si osserva che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione.

Senonché, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *"la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impon[er]e di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017) [...]. Pertanto il ricorrente [ha] diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie P"* (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 17893/2018. In senso conforme, fra le altre, cfr. Collegio di Bari decc. nn. 26664/2018, 1065/2019, 728/19, 1063/2019).

L'orientamento consolidato di questo Arbitro ha trovato, da ultimo, conferma, nella decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142/20, che ha confermato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal 1° al 20° anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per le suesposte ragioni, la domanda è meritevole di accoglimento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, al netto di quanto già corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS